

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio

DI MILANO

REGOLAMENTO

DEL

PIO ALBERGO TRIVULZIO

Approvato con Deliberazione Consigliare 24 Ottobre 1911

e sanzionato dalla Commissione Prov. di A. e B. P. con Decisione 1° Dicembre 1911



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO E. REGGIANI

Via della Signora, N. 15

1912

Cart. 16

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio

DI MILANO

REGOLAMENTO

DEL

PIO ALBERGO TRIVULZIO

Approvato con Deliberazione Consigliare 24 Ottobre 1911

e sanzionato dalla Commissione Prov. di A. e B. P. con Decisione 1° Dicembre 1911



MILANO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO E. REGGIANI
Via della Signora, N. 15

1912



CAPITOLO I.

CONSIGLIO - PRESIDENTE - CONSIGLIERE DELEGATO

Art. 1. — Il Pio Albergo Trivulzio dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, il quale ne amministra il patrimonio e delibera specialmente sui seguenti oggetti:

- a) riforme organiche e regolamentari e disposizioni disciplinari;
- b) nomina e disposizioni riguardanti il personale;
- c) nomine al ricovero;
- d) stipulazione dei contratti di somministrazioni all'Istituto.

Art. 2. — Il Presidente del Consiglio ha l'alta sorveglianza su tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Istituto.

La rappresentanza del Consiglio e del Presidente è esercitata da un Consigliere Delegato eletto annualmente dal Consiglio tra i suoi membri, e rieleggibile.

È in facoltà di ogni membro del Consiglio di visitare l'Istituto e verificarne l'andamento, e prendere l'iniziativa di provvedimenti diretti a beneficio dell'Istituto stesso, sottoponendo ogni proposta all'approvazione del Consiglio.

CAPITOLO II.

NOMINA ED AMMISSIONE DEI RICOVERANDI.

Art. 3. — Gli aspiranti al ricovero nel Pio Albergo Trivulzio devono presentare all'Ufficio del Protocollo di Beneficenza del Consiglio i seguenti documenti:

- a) Certificato di miseria;
- b) Certificato di cittadinanza italiana e di ultima residenza o dimora decennale nel Comune di Milano, salvo le speciali fondazioni;
- c) Certificato di sana costituzione fisica e di subita rivaccinazione;
- d) Certificato di nascita comprovante che il ricorrente ha superato il 70° anno di età, salvo il contrario disposto delle speciali fondazioni;

e) Certificato di buona condotta;

f) Dichiarazione di consenso del coniuge per i ricorrenti uniti in matrimonio.

Art. 4. — I ricorrenti nominati dal Consiglio devono subire la visita medica d'ufficio, e vengono ammessi al ricovero solamente quelli riconosciuti in buona salute.

Art. 5. — Per le nomine ai posti di patronato o di speciale fondazione, il Consiglio, verificata la regolarità dei titoli presentati, accetta i ricoverandi proposti, previa la visita medica di cui all'art. 4.

CAPITOLO III.

IMPIEGATI.

Direttore.

Art. 6. — Il Direttore è il capo dell'Istituto e ne dirige tutti gli Uffici interni. È responsabile dell'esatta osservanza del Regolamento, e cura che abbiano esecuzione le deliberazioni del Consiglio, e le disposizioni del Presidente e del Consigliere Delegato, od in loro assenza del Segretario Generale.

Art. 7. Riceve quotidianamente dai Medici Primari il rapporto del servizio sanitario.

Art. 8. — Veglia all'esatto adempimento dei doveri dell'Economo, dell'Aggiunto all'Economato e dei Sorveglianti. Cura in modo speciale la qualità e la quantità dei generi di vitto, il buon apprestamento e la regolare distribuzione di essi, e l'igiene dello stabilimento. Dirige e sovrintende ai servizi di Lavanderia a vapore e di Panificio impiantati nell'Istituto.

Art. 9. — Ha immediata e continua vigilanza delle sale di convegno e di lavoro, sorveglia la condotta, la disciplina e la pulizia dei ricoverati.

Art. 10. — Cura l'esatta osservanza degli orari stabiliti, e si accerta del buon ordine interno con frequenti visite: al refettorio durante il pranzo e la cena; alle sale di lavoro quando vi stanno raccolti i ricoverati, di nottetempo ai dormitori ed alle infermerie: a queste ultime durante la distribuzione del vitto e l'ingresso degli esterni presso gli ammalati.

Art. 11. — A titolo di controllo, appone la sua firma ai registri, ai libri, ai ruoli relativi all'azienda economica interna, che sono compilati e tenuti dall'Economo, nonché a quelli riguardanti il servizio sanitario.

Art. 12. — Propone al Delegato le riparazioni ordinarie e le modificazioni occorrenti al fabbricato del Pio Albergo. Urgendo piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili, ne ordina l'esecuzione all'Economo, riferendone tosto al Delegato.

Per le spese straordinarie di qualche entità, che non possono essere vincolate da contratto di fornitura, il Direttore chiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio.

Art. 13. — Trasmette al Consiglio per le disposizioni di pagamento ogni conto

di somministrazione fatta al Pio Albergo, il riepilogo mensile dei commestibili, la nota delle spese varie sostenute dall'Economo, apponendovi il proprio visto.

Art. 14. — Riferisce al Delegato le eventuali mancanze degli Impiegati.

Propone al Consiglio la nomina del personale di servizio.

Art. 15. — Notifica in tempo utile, per le opportune deliberazioni, le scadenze dei periodi di prova, dei quinquenni, delle conferme e riconferme in servizio di tutto il personale dell'Istituto coi relativi rapporti dettagliati sul servizio prestato.

Art. 16. — Stabilisce i turni di servizio, l'orario e le incombenze dei Sorveglianti e di tutto il personale salariato, sentiti, per quanto li concerne, i Medici Primari e l'Economo.

Art. 17. — Previo accordi col Delegato, sottopone al Presidente del Consiglio le proposte per le vacanze annuali degli Impiegati e dei Medici; dà i permessi d'assenza ai ricoverati ed al personale di servizio; designa i decani, le decane ed il Sorvegliante alla sala di lavoro degli uomini; applica, in conformità al Regolamento, pene disciplinari ai ricoverati ed al personale di servizio, informando il Delegato e riferendo al Consiglio quando si rendessero necessarie più gravi misure.

Art. 18. — D'accordo col Delegato presenta ogni anno in tempo utile al Consiglio lo schema del Preventivo delle rendite e delle spese di gestione per l'anno susseguente. In fine di ogni anno presenta pure al Consiglio l'Elenco nominativo dei ricoverati, coll'indicazione delle giornate di presenza di ciascuno di essi.

Art. 19. — Notifica al Consiglio le vacanze dei posti di patronato per le sostituzioni.

Art. 20. — Al principio di ogni anno trasmette al Consiglio il rapporto sulle condizioni economico-morali del Pio Albergo, promovendo quei provvedimenti che reputa opportuni al suo miglior andamento.

Fornisce i rapporti e le indicazioni richieste dalla Segreteria del Consiglio colle ordinanze scritte sulle posizioni d'Ufficio.

Art. 21. — Il Direttore alloggia nello Stabilimento nei locali che gli vengono gratuitamente assegnati dal Consiglio. La sua carica è incompatibile coll'esercizio di qualsiasi professione od impiego retribuito.

Economo.

Art. 22. — L'Economo è incaricato della gestione economica dell'Istituto. Ha la consegna, la sorveglianza e la cura per la buona conservazione dei commestibili e combustibili, degli effetti di vestiario e di biancheria, delle suppellettili e degli arredi, e tiene perciò appositi registri di carico e scarico; redige gli inventari e ne tiene in evidenza le variazioni.

Deve attenersi rigorosamente alle prescrizioni regolamentari ed ai limiti fissati dai preventivi di spesa regolarmente approvati e autorizzati dal Consiglio. — Il suo operato, salvo quanto è disposto dal precedente art. 8, è sorvegliato anche dall'Ufficio di Ragioneria nei limiti stabiliti negli articoli 58 e 65 del Regolamento degli Uffici Patrimoniali.

Art. 23. — Somministra alla guardaroba ed agli appaltatori le merci necessarie per l'apprestamento del vestiario e della biancheria; e provvede agli acquisti dei quali sia incaricato dal Direttore.

Art. 24. — Verificati i bisogni di effetti o provviste, stende le relative bollette di ordinazione, e provvede a norma degli ordini.

Art. 25. — Presenta ogni anno in tempo utile al Direttore lo schema del Preventivo delle rendite e spese di gestione per l'anno susseguente.

Art. 26. — Sopra appositi moduli presenta giornalmente al Direttore il movimento dei ricoverati e del personale di servizio.

Art. 27. — Alla fine di ogni settimana redige il preventivo del servizio di cucina per la settimana seguente, indicando la quantità e qualità dei cibi, e lo sottopone all'approvazione del Direttore.

Art. 28. — Sorveglia l'apprestamento del vitto e la sua regolare distribuzione.

Art. 29. — Al principio di ogni mese presenta al Direttore il riepilogo del consumo giornaliero del mese antecedente; ed al principio dell'anno l'elenco nominativo dei ricoverati, coll'indicazione delle giornate di presenza di ciascuno di essi.

Art. 30. — Conserva il ruolo di tutto il personale, nonchè quello dei ricoverati che lavorano per conto del Pio Albergo.

Art. 31. — Compila le notifiche delle persone che alloggiano nello Stabilimento da trasmettersi all'Ufficio di Anagrafe Municipale.

Art. 32. — Assiste allo spoglio degli stipetti dei ricoverati defunti: tiene in deposito e registra gli effetti preziosi, i denari, le carte di credito, ed i valori in genere rinvenuti in essi.

Art. 33. — Provvede, con un fondo speciale assegnatogli dal Consiglio, alle piccole spese imprevedute, annotando le diverse erogazioni su di un registro speciale, da sottoporsi alla fine di ogni mese, previo il visto del Direttore, alla approvazione del Consiglio.

Art. 34. — In caso di assenza o di impedimento del Direttore, ne assume le mansioni e le responsabilità.

Art. 35. — Presta malleveria di L. 5000, ed alloggia nell'Istituto. L'ufficio suo è incompatibile con qualunque altro impiego o carica retribuita.

Aggiunto all'Economato.

Art. 36. — L'Aggiunto all'Economato coadiuva l'Economo in tutte le sue mansioni.

Art. 37. — Provvede alle scritturazioni, ha cura dell'Archivio ed eseguisce tutte quelle incombenze interne che gli sono affidate dal Direttore anche per lavori d'ordine, in servizio della Direzione dell'Istituto.

Art. 38. — In caso d'assenza o di impedimento dell'Economo, ne disimpegna le mansioni e ne assume le responsabilità.

Art. 39. — Presta malleveria di L. 2000 ed alloggia nell'Istituto. La sua carica è incompatibile con qualunque altro impiego o carica retribuita.

Servizio religioso.

Art. 40. — Il servizio religioso cattolico è ordinariamente disimpegnato da due Sacerdoti col titolo di 1° e 2° Assistente spirituale.

Questi prestano ai ricoverati le cure proprie del loro ministero, e debbono attenersi, nella celebrazione delle funzioni di culto, alle regole ed agli orari fissati nelle norme interne dello Stabilimento. Hanno l'obbligo dei funerali gratuiti dei poveri pei ricoverati defunti.

Art. 41. — È libero l'intervento di ministri di altra religione, a richiesta dei ricoverati.

Art. 42. — Il primo Assistente spirituale, d'accordo col Direttore, stabilisce gli orari di guardia e di servizio presso i malati.

Gli Assistenti spirituali hanno l'alloggio gratuito nello Stabilimento.

Non possono assentarsi dalla Città senza regolare permesso della Direzione.

Sorveglianti.

Art. 43. — Un Sorvegliante ed un Sotto Sorvegliante hanno il compito di vigilare nello Stabilimento perchè siano mantenuti l'ordine e la tranquillità. I riposi sono stabiliti per turno, in modo che sia costante nell'Istituto la presenza di un Sorvegliante.

A ciascun Sorvegliante è però particolarmente affidato uno dei comparti *uomini e donne*.

Art. 44. — Esercitano un'assidua vigilanza sul personale di servizio affinché adempia fedelmente e con accuratezza le proprie mansioni.

Informano il Direttore delle mancanze e delle indiscipline dei ricoverati e del personale di servizio.

Art. 45. — Al Sorvegliante è particolarmente affidata la distribuzione del lavoro al personale di servizio e la sorveglianza dei ricoverati lavoratori.

Art. 46. — Al Sorvegliante e al Sotto Sorvegliante viene pagato in denaro una indennità vitto personale in ragione di L. 2 al giorno.

Provvedono individualmente alle loro refezioni fuori dell'Istituto nell'orario stabilito. Hanno l'alloggio nello Stabilimento.

Capo-Meccanico.

Art. 47. — Il Capo-meccanico ha la consegna di tutti gli impianti meccanici e sanitari dello Stabilimento e ne cura il regolare funzionamento. Sorveglia le Officine interne dell'Istituto impiantate per le riparazioni, e la piccola manutenzione dell'Istituto. Ha pure in consegna gli impianti meccanici della Lavanderia ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Art. 48. — Esegue tutti gli ordini che gli vengono trasmessi dalla Direzione e dall'Ufficio Tecnico del Consiglio.

Art. 49. — Alloggia nell'Istituto, e la sua carica è incompatibile con qualunque altra retribuita.

CAPITOLO IV.

SERVIZIO SANITARIO

Art. 50. — Il servizio sanitario è disimpegnato da due Medici Chirurghi Primari assistiti da un Aiutante, in ragione di un medico per ogni 250 ricoverati.

Art. 51. — I Medici primari assumono la direzione delle infermerie maschili o femminili loro assegnate al principio di ogni anno dal Consigliere Delegato; hanno la responsabilità della cura medica e chirurgica degli ammalati e la sorveglianza dell'andamento morale e disciplinare delle Infermerie stesse. Sono tenuti a informare giornalmente la Direzione sul loro servizio, dei casi di malattie sospette e dei decessi. — Alla fine di ogni anno presentano al Consiglio un rendiconto clinico del comparto da loro diretto.

Art. 52. — Il Medico primario anziano presiede ai servizi sanitari ed è incaricato della ispezione sanitaria e igienica dello Stabilimento; l'altro Primario è incaricato della istruzione del personale di Infermeria.

I due Primari si suppliscono a vicenda.

Art. 53. — Tutto il personale sanitario, eccettuato il Primario anziano, ha l'obbligo di due visite quotidiane, al mattino e al pomeriggio, secondo l'orario stabilito dal Regolamento.

Il Medico Aiutante deve accorrere alle chiamate d'urgenza sia di giorno che di notte.

Il Medico Primario anziano ha l'obbligo di presenziare solamente la visita mattutina, salvo che esigenze di servizio non richiedano la di lui presenza nell'Istituto anche nel pomeriggio.

Art. 54. — Il Medico aiutante coadiuva i Primari nelle visite, nella redazione delle cedole cubicolari, nella compilazione del ricettario, del dietetico e delle tavole statistiche — nosologiche mensili, nelle ricerche di chimica e di microscopia clinica e nelle necrosco pie delle quali deve redigere il verbale nell'apposito registro. — Supplisce i Primari nelle loro assenze.

Le prescrizioni saranno fatte colle norme e colle formule ammesse per il servizio di S. Corona.

Le specialità possono essere prescritte, ma dietro il visto del Consigliere Delegato o del Direttore.

Art. 55. — I Medici Primari praticano le visite dei ricoverandi all'atto dell'accettazione, riferendo alla Direzione i risultati dell'esame su apposito modulo.

Art. 56. — Quando lo giudichino necessario, i Primari possono, avvisandone la Direzione, chiedere la consulenza dei Medici e Chirurghi Onorari, nominati dal Consiglio sopra proposta del Consigliere Delegato, sentiti essi Medici Primari.

Nei casi nei quali si renda necessario un intervento operativo che non sia possibile nelle Infermerie del L. P. o dal personale sanitario addetto allo Stabilimento, o da Chirurghi estranei, l'operando può essere trasportato in un Ospitale indicato dal Primario.

Art. 57. — Nei casi di decesso avvenuto in seguito a causa delittuosa o sospetta, e in tutti i casi di lesione personale, il Primario deve compilare la relazione richiesta dalla legge ed avvertirne la Direzione per le pratiche di legge.

Art. 58. — I Medici del Luogo Pio sono, a richiesta di uno o più di essi, e comunque almeno una volta annualmente, convocati dal Delegato per discutere le loro proposte di indole tecnica, economica e disciplinare riflettente il servizio sanitario dello stabilimento.

Art. 59. — È concesso ai Medici di usufruire per turno di un giorno di riposo alla settimana. Questo riposo verrà però sospeso nel periodo delle vacanze estive o in caso di malattia.

Comunità Suore.

Art. 60. — A capo dei vari servizi interni dello Stabilimento sono adibite le Suore di carità della Venerabile Capitania. — Esse devono attenersi alle disposizioni del Regolamento interno e alle istruzioni loro impartite dal personale direttivo e medico in relazione al servizio loro affidato.

Art. 61. — Una Suora Superiora è a capo della Comunità, e una mandataria è incaricata del servizio delle Suore.

Art. 62. — Alloggiano nell'interno dell'Istituto nei locali loro assegnati.

Art. 63. — Sono tenute all'osservanza delle disposizioni convenute colla Convenzione 22 Marzo 1910.

CAPITOLO V.

SALARIATI

Guardaroba.

Art. 64. — La Guardarobiera ha la consegna della guardaroba, e ne risponde verso l'Economo; è coadiuvata dalle cucitrici, e dirige i lavori di queste e i lavori che si eseguono dalle ricoverate per conto del Pio Albergo.

Art. 65. — Provvede all'apprestamento ed alla manutenzione di tutta la biancheria del Pio Albergo; riceve dall'Economato la merce occorrente e ne rende conto.

Art. 66. — La Guardarobiera sorveglia la sala di lavoro delle ricoverate.

Art. 67. — Le cucitrici sono retribuite anche nei giorni festivi e fruiscono inoltre della colazione a norma delle disposizioni interne dell'Istituto.

Art. 68. — Alle cucitrici sono applicabili gli art. 70 e 71; non hanno però diritto alla cura nelle infermerie dell'Istituto.

Personale di servizio.

Art. 69. — Gli Inservienti alloggianno di regola nello Stabilimento.

Art. 70. — Si attengono strettamente a quanto vien loro ordinato dal Direttore o dall'Economo.

Art. 71. — Non possono assentarsi dallo Stabilimento se non nelle ore fissate, fatta eccezione pei casi urgenti e giustificati, nei quali devono chiederne permesso al Direttore.

Art. 72. — In caso di malattia non grave vengono curati nell'Infermeria dello Stabilimento, con diritto al salario.

Qualora però la malattia fosse grave, o tale da impedire loro per oltre un mese di riassumere il servizio, provvederà il Consiglio su proposta del Consigliere Delegato; in tal caso potrà il Consiglio stesso, indipendentemente dalle disposizioni dell'art. 90 del Regolamento degli Uffici Patrimoniali, ridurre il salario alla metà.

Art. 73. — Essi vestono l'uniforme quando sono in servizio.

Art. 74. — Agli Inservienti è proibito ogni sorta di giuochi coi ricoverati.

È vietato loro chiedere o ricevere mancie, e non possono ricevere roba o denaro dai ricoverati, neppure a titolo di deposito.

Infermieri.

Art. 75. — Ognuno dei Riparti d'Infermeria ha una Suora Capo Servizio.

Art. 76. — Ad esse è demandato di vigilare in modo speciale perchè vengano applicate le norme igieniche indicate dai Medici per le Infermerie; sorvegliano la distribuzione del vitto, la somministrazione dei medicamenti, l'osservanza degli orari e dei turni di guardia per parte di tutti gli Infermieri da esse dipendenti.

Art. 77. — Gli infermieri prestano servizio nelle sale loro assegnate, seguendo i Medici nelle visite del mattino e del pomeriggio; possono assentarsi dal comparto unicamente nelle ore stabilite, o dietro permesso speciale della Direzione.

Art. 78. — Gli Infermieri debbono ubbidienza alla Direzione, ai Medici e rispetto agli Assistenti Spirituali; debbono mantenere un contegno incensurabile, e la loro opera verso i malati dev'essere sempre improntata a sentimenti di umanità e di carità.

Gli Infermieri sono poi tenuti a tutte le altre mansioni ed agli altri doveri indicati nelle Norme speciali per l'Infermeria.

Agli Infermieri sono applicabili le disposizioni degli art. 69, 70, 71, 72, 73, 74.

Custode e Portinaia.

Art. 79. — Il Custode ha la guardia della porta e della sala di aspetto: tanto l'una che l'altra devono essere aperte e chiuse nelle ore determinate dal Direttore.

Il posto di Custode è dato per regola ad un ammogliato, e la moglie del Custode deve coadiuvarlo nel disimpegno delle sue mansioni.

Art. 80. — Non lascia uscire ricoverati od inservienti se non nei giorni e nelle ore stabilite, salvo i permessi speciali scritti o gli ordini rilasciati dal Direttore.

Art. 81. — Invigila affinchè nessuno esporti od importi effetti, tanto di ragione del Luogo Pio, che privata.

Art. 82. — Deve impedire l'entrata nelle singole Sezioni dello Stabilimento a persone estranee, quando non siano munite di permesso scritto del Direttore, fatta eccezione pei giorni e le ore nei quali è libero l'ingresso agli estranei per la visita alle Infermerie.

Art. 83. — Sorveglia le sale d'aspetto nelle ore in cui vi si recano i ricoverati.

Art. 84. — Non si assenta dallo Stabilimento, nè può farsi supplire nelle sue mansioni, se non con permesso del Direttore.

Art. 85. — Al Custode ed alla Portinaia sono applicabili gli art. 69, 70, 71, 72. Non hanno però diritto alla cura nelle Infermerie dell'Istituto.

Art. 86. — Il Custode e la Portinaia quando sono in servizio vestono l'abito uniforme.

Art. 87. — Alla Portineria di servizio è addetta una donna; ha la guardia della porta nelle ore stabilite, non lascia entrare nè uscire ricoverati o salariati se non muniti di permessi scritti dalla Direzione: invigila affinchè nessuno esporti od importi effetti.

Art. 88. — Nei casi d'assenza o di malattia deve farsi sostituire da persona benevisa dalla Direzione.

Art. 89. — Tiene la chiave della porta della Lavanderia e ne cura il funzionamento secondo gli ordini avuti dalla Direzione.

CAPITOLO VI.

DISTRIBUZIONE DEI RICOVERATI.

Loro applicazione ai lavori e disciplina.

Art. 90. — Ogni ricoverato all'atto del suo ingresso nel Pio Albergo prende conoscenza delle Norme disciplinari vigenti nell'Istituto, e si assume l'obbligo di ottemperarvi.

Dalla Direzione vien assegnato ad ogni ricoverato un numero d'ordine ed un posto nel Refettorio e nel Dormitorio.

Art. 91. — Ad ogni ricoverato viene concesso di attendere a lavori che siano compatibili collo stato di sua salute, coll'igiene e colla disciplina dell'Istituto.

All'uopo la Direzione fissa un posto al ricoverato nella sala di lavoro.

Il ricavo di essi lavori rimane a suo profitto.

Art. 92. — I ricoverati possono, a giudizio della Direzione, essere occupati in lavori ed in prestazioni a vantaggio dell'Istituto; ricevono però in tal caso un compenso loro assegnato dalla Direzione.

Art. 93. — Il regolamento interno dispone, a seconda delle stagioni, gli orari e le discipline dei servizi.

Le disposizioni del Regolamento interno sono modificabili, a giudizio della Direzione, nell'interesse della salute dei ricoverati.

Art. 94. — Il Direttore può concedere permessi eccezionali di uscita: di regola però nessuno dei ricoverati può pernottare fuori dello Stabilimento.

Art. 95. — Il Direttore, preferibilmente d'estate e d'autunno, concede per turno il permesso di lasciare il Pio Albergo, per un periodo di tempo non maggiore di 60 giorni, a chi ne faccia richiesta a mezzo di persona che si renda garante del mantenimento del ricoverato durante le vacanze.

Vengono pure di regola accordati 10 giorni di licenza nelle ferie di Natale.

Art. 96. — I ricoverati divenuti mentecatti, e quelli colpiti da malattie contagiose, vengono inviati negli appositi Ospizi, osservate, in ogni caso, le speciali disposizioni delle leggi: i cronici vengono dimessi dall'Istituto.

Art. 97. — I ricoverati migliori per moralità e per intelligenza, purchè in buone condizioni di salute, vengono assegnati a capi delle varie Sezioni, nei dormitori e nelle sale di lavoro col titolo di *decani* e *decane*, e concorrono in particolare a mantenere e far mantenere la decenza, la pulitezza ed il buon ordine nelle Sezioni loro affidate.

Sono tenuti a riferire alla Direzione le infrazioni ai Regolamenti da essi accertate.

Art. 98. — I ricoverati condannati per reati previsti dal Codice Penale, possono essere privati del diritto al ricovero.

Art. 99. — Ai ricoverati che demeritassero per cattiva condotta, vengono inflitte sanzioni disciplinari, distinte e graduate come segue:

di 1° grado, inflitte dal Direttore;

di 2° grado, inflitte dal Delegato;

di 3° grado, inflitte dal Consiglio.

Sono di primo grado:

L'ammonizione;

La privazione del passeggio e delle uscite per una durata fissata a seconda dei casi;

La privazione del vino a cena fino ad una durata di 8 giorni, e divieto di accesso allo spaccio;

La privazione della medaglia gratuita per il tram.

Di secondo grado:

La perdita degli assegni mensili per i ricoverati che attendono a qualche speciale servizio;

La privazione delle vacanze nell'anno.

Di terzo grado:

La espulsione dal Pio Albergo.

Art. 100. — I ricoverati che abbandonino spontaneamente il Pio Albergo, rinunciando al beneficio del ricovero, non possono più, di regola, essere riammessi.

Art. 101. — In caso di morte dei ricoverati, le somme o i crediti e i valori in genere di cui fossero trovati possessori, si devolvono a profitto del Luogo Pio per rifusione di spese fino alla dovuta concorrenza, e per l'eventuale residuo agli eredi del defunto, ai quali sono pure consegnati i suoi oggetti e memorie personali.

Vitto e Vestiario.

Art. 102. — Tutti i ricoverati, eccetto quelli accolti nelle Infermerie, hanno eguale trattamento dietetico, e vestono alla foggia prescritta dalle Norme interne dello Stabilimento.

Art. 103. — Il vitto giornaliero viene somministrato nella qualità e nella misura stabilita dal Consiglio, colle varianti proposte dalla Direzione, sentito il parere dei Medici dello Stabilimento.

Art. 104. — In alcune solennità ed in determinate ricorrenze, si fanno trattamenti straordinari, stabiliti dal Consiglio o da legati particolari.

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 105. — Il Direttore, l'Economo, l'Aggiunto all'Economato, gli Assistenti Spirituali, i Sorveglianti ed il Meccanico, sono di regola nominati dal Consiglio in seguito a pubblico concorso, colle modalità stabilite di volta in volta nel relativo avviso.

Essi vengono assunti in via di prova per un anno dopo di che possono essere nominati in pianta stabile.

Il personale salariato è nominato dal Consiglio sopra proposta del Direttore; deve avere compiuto il 21° e non superato il 30° anno di età all'atto della nomina.

Viene assunto in servizio provvisorio; dopo un anno di prova favorevole, e previa visita medica, può essere nominato in pianta stabile.

Art. 106. — Tutti gli Impiegati e Salariati, nominati in pianta stabile, ad eccezione delle portinaie, hanno diritto a trattamento di pensione secondo le norme stabilite nel Regolamento degli Uffici Patrimoniali.

Art. 107. — I Medici Chirurghi Primari e il Medico Aiutante sono pure nominati di regola dal Consiglio per pubblico concorso, per esame e per titoli, o per ambedue le forme a scelta del concorrente, da dichiararsi nell'istanza di concorso.

I Medici Primari al momento della nomina non debbono avere oltrepassato i quarant'anni di età, e debbono avere conseguita la laurea almeno da un decennio.

Il limite di età per concorrere al posto di Primario non è applicabile al Medico Aiutante.

Essi scadono dopo cinque anni di servizio e possono essere riconfermati di quinquennio in quinquennio.

Il Medico Aiutante al momento della nomina non deve aver oltrepassato i trentadue anni di età, e deve avere conseguita la laurea almeno da un quinquennio.

Viene nominato per un quinquennio e può venire riconfermato di quinquennio in quinquennio.

Art. 108. — Sono accordati permessi annuali di vacanza nella seguente misura:

- Al Direttore ed ai Medici Primari giorni 40;
- All'Economo, al Medico Aiutante, ed agli Assistenti Spirituali giorni 30;
- All'Aggiunto all'Economato giorni 21;
- Ai Sorveglianti giorni 15;
- Al Meccanico giorni 15;
- Al personale di servizio giorni 6.

Questi permessi possono essere limitati, od anche sospesi o negati, a giudizio della Presidenza del Consiglio, per ragioni generali di servizio, ed anche per speciali considerazioni, riflettenti i singoli funzionari e le loro mansioni.

Le assenze per cure sanitarie devono di regola essere calcolate nelle vacanze, e così pure le licenze accordate durante l'anno.

Art. 109. — In caso di mancanza ai propri doveri, o di immoralità di condotta, od abituale disordine economico, l'Impiegato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Ammonizione del Direttore;
- b) Ammonizione del Consigliere Delegato;
- c) Ammonizione del Presidente;
- d) Nota di biasimo del Consiglio;
- e) Sospensione dallo stipendio, o dallo stipendio e dall'impiego sino a giorni 7 dal Presidente, da giorni 7 a mesi 6 per deliberazione del Consiglio;
- f) Proroga dell'applicazione dell'aumento del decimo quinquennale, o privazione dell'aumento stesso;
- g) Rimozione dall'impiego, con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo o della metà, a giudizio del Consiglio;
- h) Destituzione, con la perdita anche di ogni eventuale diritto alla pensione.

Il personale salariato è passibile dalle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Avvertimento o ammonizione dell'Economo;
- b) Divieto di uscita dal Pio Albergo nelle ore di libertà;
- c) Trattenuta del salario fino alla concorrenza di cinque giornate, riservata al Direttore;
- d) Proroga dell'applicazione dell'aumento del decimo quinquennale o privazione dell'aumento stesso di competenza del Consiglio;
- e) Licenziamento di competenza del Consiglio, con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo o della metà;

f) Destituzione con la perdita anche di ogni eventuale diritto alla pensione, a giudizio del Consiglio.

Art. 110. — Sono applicabili agli Impiegati, ad eccezione dei Medici, gli articoli: 91, 92, 94, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, del Regolamento per gli Uffici patrimoniali.

Sono applicabili al personale di servizio gli articoli: 91, 92, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, del Regolamento stesso.

Art. 111. — Il Direttore, l'Economo, gli Infermieri e le Infermiere, passano d'ufficio in pensione dopo 35 anni di servizio utile per la pensione stessa.

Ad essi viene liquidata la pensione in ragione di 35^{mi}, e quindi in ragione di 15/35 dopo 15 anni di servizio, e così successivamente 1/35 per ogni anno di servizio effettivo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 112. — Gli impiegati e salariati regolarmente in pianta al 1° Gennaio 1910 conservano la carica, lo stipendio, gli aumenti quinquennali, gli emolumenti e la liquidazione della pensione, giusta la predetta pianta.

Art. 113. — Per gli impiegati e salariati nominati dopo il 1° Gennaio 1910, gli aumenti quinquennali decorreranno dalla data della loro nomina.

Il presente Regolamento entra in attività dal 1° Gennaio 1912.

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe de Capitani d'Arzago

I Consiglieri:

LUISA ANZOLETTI
Nob. EMILIO BORGAZZI
Ing. FRANCESCO BRIOSCHI
Dott. GIUSEPPE FORLANINI
Dott. GAETANO MALACRIDA
Ing. ADOLFO VALABREGA

Il Segretario Generale

AVV. ACHILLE GIULINI

REGOLAMENTO

per i ricoverati a pagamento

Art. 1. — È aperta nel Pio Albergo Trivulzio una Sezione a pagamento.

Art. 2. — Possono esservi ricoverati vecchi poveri d'ambo i sessi, cittadini italiani residenti in Milano da almeno 10 anni, che abbiano superata l'età di anni 65, e che siano in istato di sana costituzione fisica.

Art. 3. — La retta per il mantenimento viene per ora fissata in L. 1,50 al giorno.

Presentandosi il caso eccezionale che un ricoverato dovesse essere accolto in un comparto speciale dell'Ospedale Maggiore o di altro Istituto Sanitario, sarà posta a suo carico la retta di ricovero stabilita da tali Istituti.

Art. 4. — La retta dev'essere sostenuta dai privati o dagli Enti che domandano il ricovero dei vecchi, e non può mai essere pagata direttamente dai ricoverati dovendosi ritenere la Sezione un provvedimento di ordine caritativo.

Art. 5. — La retta di mantenimento dev'essere pagata in via anticipata, a rate non inferiori alla mensile. Essa viene pagata direttamente alla Direzione dell'Istituto, che ne rilascia quietanza.

Art. 6. — In caso di mancato pagamento della retta, viene tollerata una ulteriore permanenza nell'Istituto di giorni otto del vecchio ricoverato, trascorsi i quali, egli viene dimesso dall'Istituto.

Art. 7. — I vecchi e le vecchie ricoverati nella Sezione a pagamento, vestono la divisa dei Vecchioni e sono parificati ai ricoverati gratuiti.

Essi stanno sotto la sorveglianza del personale dell'Istituto.

REGOLAMENTO

per i ricoverati nella Sezione Semi-gratuita

Art. 1. — È fondata nel Pio Albergo Trivulzio la Sezione Semi-gratuita, eretta in Corpo Morale con R. Decreto 28 Settembre 1911.

Art. 2. — Possono esservi ricoverati vecchi d'ambo i sessi, residenti in Milano da almeno 10 anni, che abbiano superato l'età d'anni 65, e che siano in istato di sana costituzione fisica.

Art. 3. — I vecchi ricoverati nella Sezione Semi-gratuita corrispondono per il loro mantenimento la retta di L. 0,50 al giorno, da pagarsi direttamente da essi, o da chi per legge è tenuto al loro sostentamento, in via mensile anticipata: alla differenza di costo provvedono le rendite speciali della Sezione.

Art. 4. — I vecchi ricoverati nella Sezione-semigratuita, vestono la divisa dei Vecchioni, e sono parificati ai ricoverati gratuiti.

Essi stanno sotto la sorveglianza del personale dell'Istituto.

PIO ALBERGO TRIVULZIO

ORGANICO 1915

| IMPIEGATI e SALARIATI | N. | Stipendio annuo | | Complessivo | | Emolumenti | Aumenti quinquennali |
|---|----|---------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | L. | C. | L. | C. | | |
| Impiegati con diritto a pensione | | | | | | | |
| Direttore | 1 | 6.000 | — | 6.000 | — | alloggio | N.° 2 da L. 500 |
| Economo | 1 | 4.000 | — | 4.000 | — | id. | » 2 » » 400 |
| Aggiunto all'Economato | 1 | 2.800 | — | 2.800 | — | id. | » 2 » » 280 |
| Sorvegliante | 1 | 1.500 | — | 1.500 | — | L. 2 al giorno per vitto | » 2 » » 150 |
| Sotto Sorvegliante | 1 | 1.200 | — | 1.200 | — | id. | » 2 » » 120 |
| Assistenti Spirituali | 2 | 2.400 | — | 4.800 | — | alloggio | » 2 » » 250 |
| Meccanico | 1 | 2.400 | — | 2.400 | — | id. | » 2 » » 200 |
| Impiegati senza diritto a pensione | | | | | | | |
| 1° Medico Chirurgo Primario | 1 | 2.000 | — | 2.000 | — | — — | — |
| 2° Medico Chirurgo Primario | 1 | 1.900 | — | 1.900 | — | L. 300 <i>ad personam</i> per la 2ª visita giornaliera | — |
| Medico Chirurgo Aiutante | 1 | 1.500 | — | 1.500 | — | L. 600 <i>ad personam</i> per chiamate notturne di urgenza. | — |
| <i>Medico Chirurgo Assistente</i> | 1 | <i>1.500</i> | — | <i>1.500</i> | — | — — — | — |
| Salariati | | | | | | | |
| Inservienti operai a L. 2.30 ^{2.40} al giorno | 8 | 5040 ⁵¹²⁰ | — | 5040 ⁵¹²⁰ | — | vitto, alloggio, spurghi | Num.° 3 decimi quinquennali. |
| Infermieri | 4 | 9120 ⁹⁴⁸⁰ | — | 9120 ⁹⁴⁸⁰ | — | id. | id. |
| Inservienti donne » 1.20 » | 16 | 438 | — | 7.008 | — | id. | id. |
| Infermiere . . . » 1.25 » | 10 | 450 | 25 | 4.562 | 50 | id. | id. |
| Custode . . . » 3.75 » | 1 | 1.368 | 75 | 1.368 | 75 | alloggio | id. |
| Portinaia | 1 | 150 | — | 150 | — | id. | — |
| | | | | 51.555 ^{51.993} | 25 ²⁵ | | |



